**Proposta ANIE Rinnovabili – EOLICO**

6 ottobre 2016

1. **Definizione di “interventi di manutenzione” MANTENERE LE DEFINIZIONI DEL GSE SU MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA RIPORTATE NELLE PROCEDURE PER IL FV**

Al fine di non lasciare dubbi interpretativi, occorre una definizione del concetto di “interventi di manutenzione”. La prerogativa degli “interventi di manutenzione” è quella di essere verificabili da parte del GSE. Secondo l’Associazione non sono da considerarsi interventi di manutenzione quelli che comportano la modifica della configurazione dell’impianto. Anche interventi di manutenzione che riguardano modifiche al software dovrebbero rientrare nella definizione di interventi di manutenzione.

Tutti gli altri interventi di manutenzione sono da ricondurre ad interventi di efficientamento dell’impianto, come ad esempio gli interventi presso le cabine di trasformazione AT/MT (in quanto per l’eolico molti impianti hanno incentivi sull’energia elettrica ceduta alla rete e non su quella generata) e gli interventi di accumulo dell’energia elettrica.

1. **Componenti rigenerati**

L’Associazione richiede al GSE di specificare nelle Procedure di prossima pubblicazione che la rigenerazione è tale se un componente non subisce alcun adeguamento alla normativa tecnica vigente alla data della rigenerazione.

L’Associazione evidenzia come la rigenerazione sia una pratica diffusa in ambito eolico e sia già presente nei contratti di O&M in Italia e in Europa. Allo stato attuale, la rigenerazione è possibile per i seguenti componenti: moltiplicatore di giri, generatore elettrico e inverter. Escludere l’utilizzo di componenti rigenerati su impianti eolici diversi dall’impianto di origine del componente genererà la necessità di rivedere i contratti di O&M e soprattutto un rialzo dei costi di tali contratti.

L’Associazione condivide i benefici della rigenerazione indicati nello Studio Poyry *“Definizione delle Best Practice per la sostituzione dei major components negli aerogeneratori degli impianti eolici”* (documento già disponibile sul sito del GSE):

* Ottimizzazione dei costi di esercizio e di manutenzione;
* Riduzione dei tempi dell’intervento e garanzia della disponibilità dei componenti;
* Riduzione dell’impatto ambientale.

Si evidenzia inoltre che in alcuni casi i componenti rigenerati potrebbero costituire l’unica possibilità per sostituire un componente fuori produzione o per il quale il produttore non sia più sul mercato.

Considerato il notevole impatto economico che il limite di utilizzo dei componenti rigenerati potrebbe comportare per il settore, l’Associazione ritiene fondamentale che sia consentito l’utilizzo di un componente rigenerato anche su altri impianti incentivati, previa definizione di una procedura che ne consenta la tracciabilità. La procedura serve affinché il Soggetto Responsabile comunichi al GSE l’utilizzo di un componente rigenerato che, mantenendo il serial number del componente originario, viene installato su un altro impianto.

L’Associazione evidenzia inoltre la necessità di specificare la differenza tra rigenerazione e riparazione. Infatti mentre il componente oggetto di riparazione, che spesso avviene anche presso l’impianto per ridurre i tempi di fermo impianto, viene nuovamente montato sullo stesso impianto, il componente rigenerato viene montato su un qualsiasi impianto, in quanto il soggetto autorizzato alla rigenerazione dichiara che il componente risulta equivalente ad uno nuovo.

Inoltre l’Associazione ritiene che i componenti principali debbano essere rigenerati solo ed esclusivamente dalle imprese che hanno realizzato il componente o da soggetti autorizzati che abbiano laboratori idonei ad effettuare i test e che siano in grado di fornire una nuova garanzia sul componente. Infatti si ritiene che tale vincolo fornisca maggiori garanzie prestazionali dei componenti rigenerati.

1. **Elenco dei componenti principali DA RIVEDERE**

L’Associazione segnala che occorre rivedere l’elenco dei componenti principali dell’impianto eolico anche se questi siano già definiti al paragrafo 4 allegato 2 del DM 23 giugno 2016. L’Associazione sostiene che dovrebbero rientrarvi solo i componenti sui quali è possibile misurare l’incremento della potenza nominale dell’impianto. L’Associazione ritiene che i *major components* siano il generatore elettrico, il moltiplicatore di giri e l’inverter, mentre siano minor components la torre di sostegno, il rotore, le pale, il mozzo e il sistema di controllo. Da segnalare che su impianto di taglia medio grande gli inverter possono essere in numero considerevole e questo potrebbe comportare numerose comunicazioni.

1. **La definizione di “potenza di impianto eolico”**

L’Associazione conferma che la potenza di un impianto eolico corrisponde a quella del generatore elettrico.

1. **Incremento percentuale della potenza nominale dell’impianto**

Le indicazioni del GSE relative alla possibilità di incrementare la potenza nominale nei limiti delle soglie previste attraverso interventi sull’hardware dell’impianto e non sul software. Si tenga presente che la potenza nominale dell’impianto è quella definita nella Convenzione sottoscritta tra GSE e Soggetto Responsabile e che solitamente corrisponde alla potenza di targa del generatore elettrico. Pertanto le modifiche software costituiscono interventi di manutenzione e devono essere ammesse dal GSE, qualora rientrino nei medesimi limiti previsti per le modifiche hardware (pari a 1%-5%).

1. **Procedure di comunicazione degli interventi e relativa documentazione**

Con riferimento all’indicazione del GSE di comunicare ogni intervento di modifica al fine di avere una fotografia reale dello stato dell’impianto, si ritiene opportuno limitare le comunicazioni degli interventi ai soli componenti principali, come su descritti, e di escludere tale onere per gli interventi di efficientamento che riguardano componenti che non comportano incrementi di potenza. Si evidenzia infatti che gli interventi di manutenzione ordinaria sono innumerevoli su impianti eolici e spesso afferenti anche piccole componenti soggette a usura che non hanno impatto sulla potenza dell’impianto. La proposta dell’Associazione ha l’obiettivo di semplificare le procedure e ridurre gli oneri burocratici sia per il GSE che per il Soggetto Responsabile.

Nella news pubblicata dal GSE il 9.8.2016 sui principi di riferimento del nuovo DTR FV è indicato che bisogna notificare l’intervento sull’impianto allegando la documentazione nel caso in cui vengano modificati i dati caratteristici o di configurazione degli impianti, mentre nel caso in cui tali dati non si modificano non c’è bisogno di allegare alcuna documentazione. ANIE Rinnovabili propone di escludere gli interventi di manutenzione ordinaria di un impianto eolico (quali a titolo esemplificativo la pulizia dei componenti e cavidotti, taglio erba, sistemazione cablaggi, controllo impianto elettrico, impianto video sorveglianza, strutture di protezione, etc) dall’onere della comunicazione.

L’Associazione ritiene che la comunicazione al GSE debba prevedere solo le informazioni essenziali all’intervento di manutenzione e all’aggiornamento dei dati disponibili negli archivi del GSE. Pertanto si l’Associazione propone al GSE che il Soggetto Responsabile notifichi l’intervento sui major components allegando anche documentazione di dettaglio, mentre notifichi l’intervento sui minor components senza allegare alcuna documentazione di dettaglio. Mentre nel caso in cui il Soggetto Responsabile esegua un intervento che necessita di una nuova autorizzazione, si potrebbe prevedere di notificare l’intervento allegando documentazione di dettaglio sia dei major che dei minor components interessati dall’intervento. Si evidenzia che in tali casi il costo di istruttoria non dovrebbe essere previsto.

L’Associazione segnala al GSE che per contratti di O&M *full service* si hanno a disposizione le schede di intervento e solitamente il report mensile con l’elenco degli interventi effettuati, la data degli interventi e il soggetto che li ha effettuati.

1. **Censimento dei componenti**

L’Associazione ritiene utile la creazione da parte del GSE di un portale per la raccolta dei dati e delle matricole dei componenti principali degli impianti eolici al fine di mapparne l’utilizzo sugli impianti incentivati. Il censimento dei componenti del parco impianti dovrebbe partire dallo stato attuale senza includere gli interventi di modifica avvenuti in precedenza.

1. **Retroattività delle notifiche**

Sulla retroattività l’Associazione ritiene che sarebbe molto oneroso e difficoltoso notificare al GSE tutti gli interventi eseguiti precedentemente alla data del 30 giugno 2016.

1. **Costi di attività di gestione e controllo del GSE**

Con Sentenza n. 6102 del 24 maggio 2016, il Tar Lazio ha stabilito che devono essere rivisti gli oneri del GSE definiti dal DM 24 dicembre 2014 per le attività di gestione, verifiche e controlli su impianti FER diversi dal fotovoltaico. Su questo tema l’Associazione chiede di chiarire quali siano effettivamente i costi applicabili.